



**Documento di consultazione n. 06/2016**

## **Mercato del gas naturale**

**Bilanciamento del gas naturale *ex* deliberazione AEEGSI**

**312/2016/R/GAS: attuazione della fase di regime**

## 1. Premessa

Con deliberazione 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato le disposizioni regolatorie atte a consentire la piena attuazione, nello specifico contesto nazionale, delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 del 26 marzo 2014, con il quale il legislatore comunitario ha istituito *un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti trasporto*, allo scopo di armonizzare, a livello europeo, le relative norme e favorire il ricorso da parte degli utenti della rete a meccanismi di mercato per bilanciare i loro portafogli in modo efficiente.

In particolare, il Regolatore nazionale ha definito in un unico testo normativo, denominato “Testo Integrato del Bilanciamento gas (TIB)”, gli aspetti attuativi del “nuovo regime di bilanciamento” – che sostituisce il precedente sistema di bilanciamento cd. “semplificato”, disciplinato dall’AEEGSI con deliberazione ARG/gas/45/11 e ss.mm.ii. - e, principalmente:

- i criteri di intervento di Snam Rete Gas nell’approvvigionamento, nell’ambito del mercato organizzato e gestito dal GME (MGAS), di prodotti *title* e *locational* per il bilanciamento del sistema;
- le modalità di reintegro, sempre nell’ambito del MGAS, delle risorse di Snam Rete Gas eventualmente utilizzate per il bilanciamento;
- le modalità di dispacciamento degli stoccaggi in capo a Snam Rete Gas e la regolazione dei quantitativi così movimentati in una apposita sessione del MGAS;

nonché la possibilità per il Responsabile del bilanciamento di approvvigionarsi di volumi di gas, diversi da quelli previsti dal TIB, mediante la compravendita di gas in stoccaggio, sempre nell’ambito del MGAS (art. 7, comma 7.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS ).

La definizione del nuovo assetto di bilanciamento, avendo ricondotto ogni azione del responsabile del bilanciamento nell’ambito del MGAS, ha determinato la necessità di adeguare le previsioni disciplinanti i meccanismi di funzionamento del MGAS, in conformità con quanto disposto dalla deliberazione 312/2016/R/GAS.

Invero, nel tracciare il percorso di effettiva introduzione del “nuovo regime” di bilanciamento, l’AEEGSI - onde consentire un passaggio graduale verso la definizione di una piattaforma unica per il bilanciamento e al fine di conciliare le tempistiche di avvio del nuovo sistema di bilanciamento, fissate al 1° ottobre 2016, con quelle necessarie per il completo adeguamento del quadro regolatorio di riferimento - ha definito un approccio graduale, articolato in due fasi:

- la prima fase, quella cd. transitoria, attuata lo scorso 1° ottobre 2016, che prevede che il solo approvvigionamento di prodotti *title* da parte di Snam Rete Gas avvenga sul MGAS, mentre la sessione per la negoziazione dei prodotti *locational* e quella per la regolazione dei quantitativi di

gas movimentati da stoccaggio siano svolte nell'ambito della PB-GAS la quale, opportunamente adeguata, è pertanto rimasta e dovrà rimanere in esercizio durante tale periodo transitorio;

- la seconda fase, quella cd. di regime, che prevede la riconduzione delle negoziazioni dei prodotti *locational*, come pure quelle relative alla regolazione dei quantitativi movimentati da stoccaggio, nell'ambito del MGAS e la conseguente cessazione definitiva dell'esercizio operativo della PB-GAS.

Come noto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 2.2 e 2.3, della Deliberazione 312/2016/R/GAS, il GME ha adeguato le previsioni, rispettivamente del Regolamento della PB-GAS e della Disciplina MGAS, secondo *l'iter* delle modifiche urgenti, al fine di recepire negli stessi le disposizioni funzionali all'avvio della fase transitoria del nuovo assetto di bilanciamento.

In particolare, a partire dal giorno-gas 1° ottobre 2016, è entrata in vigore la nuova versione della Disciplina MGAS, nonché quella del Regolamento di funzionamento della PB-GAS, riconfigurata, quest'ultima, mediante la sostituzione dei precedenti comparti "G-1" e "G+1" con, rispettivamente, il Mercato dei prodotti *locational* (MPL) e il Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS).

In vista del passaggio alla fase di regime, con il presente documento di consultazione il GME, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS<sup>1</sup>, presenta ed illustra agli operatori la nuova articolazione del mercato del gas (MGAS) che risulterà in esito a tale transizione.

Fermo restando l'obiettivo principale del presente documento di consultazione, con l'occasione il GME sottopone alla valutazione dei soggetti interessati anche altre proposte di modifica di taluni aspetti riguardanti il funzionamento del MGAS, non strettamente connessi al nuovo bilanciamento, e quindi attuabili anche in un momento successivo all'avvio dello stesso, che si ritiene opportuno rivedere alla luce di quanto sinora osservato sul mercato, nonché del mutato contesto di riferimento determinatosi a seguito dell'avvio nuovo regime di bilanciamento.

\*\*\*

---

<sup>1</sup> L'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS dispone che *"Il GME predispose le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità"*.

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto descritto nel presente documento, oltre che indicare ulteriori aspetti che ritengano prioritari per l'attuazione della fase a regime del bilanciamento gas.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME - **Relazioni Istituzionali e Comunicazione**, entro e non oltre **giovedì 22 dicembre 2016**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: [info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org)
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**  
**Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124**  
**00197 – Roma**

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. Attuazione della fase di regime del nuovo sistema di bilanciamento gas

Il passaggio dalla corrente fase transitoria a quella di regime si realizzerà mediante la ridefinizione del disegno del mercato del gas (MGAS) all'interno del quale, come stabilito dalla deliberazione AEEGSI 312/2016/R/GAS, dovranno essere gestiti anche il mercato per la negoziazione dei prodotti *locational* (MPL) e il mercato per la regolazione dei quantitativi di gas movimentati da stoccaggio (MGS), attualmente organizzati (in via transitoria) nell'ambito della PB-GAS.

Conseguentemente, con l'avvio della fase di regime - la cui data di avvio effettivo sarà individuata di concerto con l'AEEGSI e Snam Rete Gas e comunicata dal GME agli operatori con un congruo periodo di anticipo - cesserà, in via definitiva, l'esercizio operativo della PB-GAS, in conformità con quanto disposto dalla deliberazione 312/2016/R/GAS.

Benché la transizione verso detta fase di regime si concretizzi, dunque, nella migrazione dei mercati MPL e MGS con le attuali modalità e procedure operative di negoziazione nell'ambito del MGAS, in particolare nel mercato a pronti del gas (MP-GAS), invero l'introduzione di tali due mercati nell'attuale disegno del MGAS comporta la necessità di rivedere anche taluni aspetti del sistema MGAS nel suo complesso, in maniera tale da poter assicurare la complementarità, contiguità e coerenza logico-funzionale tra tutti i mercati componenti il mercato MGAS.

Più in dettaglio, si rappresenta che il modello di mercato, risultante con il passaggio alla fase di regime prevederà, in via principale, le seguenti caratteristiche:

- l'assunzione, da parte del GME, del ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse anche sul MPL e sul MGS, al pari di quanto avviene oggi con riferimento ai mercati a pronti del gas (MGP-GAS e MI-GAS) e al mercato a termine del gas (MT-GAS) che, attualmente, compongono il disegno del MGAS;
- l'estensione anche al MPL e MGS delle modalità e tempistiche di fatturazione e *settlement* attualmente previste su MGAS;
- l'estensione anche al MPL e MGS del sistema di garanzia vigente sui mercati MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, adeguato sulla base delle specifiche peculiarità. Conseguentemente, saranno previsti *i)* controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori sul MPL e sul MGS, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate in favore del GME e *ii)* il versamento, da parte degli operatori, del contributo al fondo di garanzia in linea di continuità con quanto attualmente vigente sul MGAS;

- il mantenimento sul MGS delle previsioni riguardanti le verifiche dei limiti massimi di vendita e di acquisto delle quantità di gas in stoccaggio, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese di stoccaggio;
- la disciplina dell’operatività di Snam Rete Gas che, nel suo duplice ruolo di responsabile del bilanciamento e di trasportatore, può presentare offerte di acquisto e di vendita nel corso della medesima seduta di mercato, mutuando quanto avviene nell’attuale fase transitoria per l’operatività della stessa sul MGS;
- la riorganizzazione, nell’ambito di un unico sistema informatico, della pubblicazione delle informazioni effettuate dal GME ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera a), del Regolamento (UE) 312/2014, prevedendo l’inclusione, nell’attuale tabella pubblicata sul sistema informatico del MGAS, anche delle informazioni relative alle transazioni concluse sul MPL (per gestire scostamenti tra immissione e prelievi complessivi dalla rete), ad oggi, rese note separatamente sulla PB-GAS.

### **3. Altre proposte di modifica dei principi di funzionamento del MGAS**

Fermo restando l’obiettivo principale del presente documento di consultazione, con l’occasione si sottopongono alla valutazione dei soggetti interessati anche altre proposte di modifica riguardanti taluni principi di funzionamento del mercato, non strettamente connessi al nuovo bilanciamento, attuabili, quindi, anche in un secondo momento, e che si ritiene opportuno valutare, alla luce di quanto sinora osservato sul MGAS, nonché del mutato contesto di riferimento determinatosi a seguito dell’avvio del nuovo regime di bilanciamento, quali:

- la definizione, da parte del GME, della figura del market maker, vale a dire di un operatore che si assuma su base volontaria il compito di garantire, in via continuativa o al verificarsi di determinati eventi o in determinate finestre temporali, la negoziabilità dei prodotti quotati sul MGAS inserendo sul book di negoziazione offerte in acquisto e vendita aventi uno spread minimo predeterminato; ciò a fronte, ad esempio, di una riduzione dei corrispettivi di negoziazione;
- l’ampliamento del set informativo messo a disposizione degli operatori MGAS, prevedendo la pubblicazione, in forma anonima, sul book di negoziazione (per i mercati a negoziazione continua, tranne, quindi, per i mercati MPL e MGS, le cui modalità di negoziazione sono quelle dell’asta marginale), dei dati relativi alle singole transazioni concluse nell’ambito della sessione di mercato: tale pubblicazione darebbe evidenza - nel corso di svolgimento della sessione di mercato - delle singole transazioni concluse durante tale sessione;

- l’eventuale revisione delle tempistiche di svolgimento delle sessioni dei mercati del MGAS al fine di consentire agli operatori di negoziare tenendo conto delle informazioni rese disponibili dal responsabile del bilanciamento;
- la proposta di revisione delle tipologie di prodotti da quotare sul MT-GAS, ipotizzando una riduzione della gamma dei prodotti negoziabili, in considerazione della scarsa liquidità del MT-GAS, nonché del ruolo di GME come nomination agent assunto ai sensi della deliberazione dell’AEEGSI 282/2015/R/GAS;
- la possibilità di rendere disponibili i *book* di negoziazione in continua dei prodotti quotati sul MGAS su “portali” dedicati al *trading* di *commodities*. Tale misura, non richiedendo specifiche modifiche normative-regolamentari, potrebbe essere introdotta anche successivamente all’entrata in vigore della fase a regime del bilanciamento gas, anche per tenere conto del disegno e delle modalità di funzionamento di lungo termine del MGAS.